

ORIGINALE

N. 2
del 30/03/2017
registro delibere



COMUNE DI CURTI

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria – Seduta pubblica.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – IUC. Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale. Modifiche ed integrazioni.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO**, alle ore 16,50 nella Sede Comunale di Curti, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
Antonio Raiano	X		Leopoldo Di Marzio	X	
Alfonso Piscitelli	X		Carolina Russo	X	
Emilio Pasquale Iodice	X		Enzo Gambardella	X	
Maria Giovanna De Matteo	X		Anastasia Nacca	X	
Jolanda Maile	X		Matrona Morrone	X	
Michele Papale	X		Domenico Ventriglia	X	
Lucia Ienco	X				

Presenti : 13

Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Migliore, che cura la verbalizzazione della riunione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267).

Il Presidente, Dr. Michele Papale, constata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e Richiamata la proposta di deliberazione che, corredata dei relativi pareri favorevoli di natura tecnica e contabile, rispettivamente resi dai Responsabili dei Servizi Competenti, si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ascoltato il breve dibattito che ne è scaturito e che si riporta in forma riassuntiva.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 2 all'ordine del giorno e cede la parola all'assessore al Bilancio dott.ssa Jolanda Maile che relaziona sull'argomento, anche a beneficio del pubblico presente in aula;

L'assessore al Bilancio relaziona sulla proposta in oggetto evidenziando le modifiche ed integrazioni da apportare al vigente Regolamento per la disciplina IUC nella sezione relativa al tributo TARI;

Alle 16: 50 entra in aula consiliare il vicesindaco Emilio Pasquale Iodice;

Chiede di intervenire **il consigliere comunale Domenico Ventriglia** che chiede se le istanze di riduzione e /o rimborso presentate dai cittadini rientrano nelle casistiche oggetto di modifica regolamentare;

Interviene **l'assessore al bilancio** che, in breve replica, fornisce le delucidazioni richieste;

Ultimato il dibattito come sopra descritto, il Presidente dispone la rituale votazione in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano decreta il seguente esito:

Presenti 13

Favorevoli 9

Astenuti 2 (Matrona Morrone e Enzo Gambardella)

Contrari 2 (Anastasia Nacca e Domenico Ventriglia)

Per effetto della votazione sopra risultata **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA

Di approvare le risultanze della votazione e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto che risulta allegata al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano che decreta il seguente esito:

Presenti 13

Favorevoli 9

Astenuti 2 (Matrona Morrone e Enzo Gambardella)

Contrari 2 (Anastasia Nacca e Domenico Ventriglia)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.

L'assessore al bilancio propone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale- IUC. Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale. Modifiche ed Integrazioni”**.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Atteso che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Atteso che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEF;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Vista e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2016 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale- IUC. Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

Considerato che risulta opportuno e necessario aggiornare il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte relativa al tributo TARI;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale del 23/03/2017 al n. prot. n. 3508 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n.7) del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1 gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione in base a quanto disposto dall'art 52, comma 2 del D.lgs 15 Dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art 53, comma 16 della L. 23 Dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 Dicembre 2001 n. 448;

Richiamato il DL 30 Dicembre 2016, n.244 art5 (Decreto Milleproroghe) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduate, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Ritenuto di provvedere in merito;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERE

- 1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) di aggiungere l'art. 2 bis al vigente Regolamento IUC nella parte relativa al tributo TARI nel seguente testo:

ART 2 bis: GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale disciplinante il servizio di nettezza urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

3) di modificare l'art. 5 del vigente Regolamento IUC nella parte relativa al tributo TARI nella nuova versione

Art 5. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nelle ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al comma 1, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>categoria di attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
Laboratori fotografici ed eliografici	30%
Lavanderie e tintorie	30%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, gommisti e carrozzerie	30%
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici, ambulatori veterinari, laboratori di analisi e farmacie	30%
Altre attività in cui si producono rifiuti speciali	30%

4. Le esclusioni di cui al comma 1 e le riduzioni di cui al comma 3, oltre che alle aree di produzione in cui si formano i rifiuti speciali, spettano anche per i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

5. Le predette esclusioni e riduzioni non si applicano in ogni caso sui locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando fotocopia del contratto di smaltimento;

b) comunicare entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. fatture pagate o del registro di carico e scarico).

4) di modificare l'art. 18 del vigente Regolamento IUC nella parte relativa al tributo TARI nella nuova versione

Art 18 Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la

cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione di cui al successivo al 22 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% della tariffa.

5) di modificare l'art. 25 del vigente Regolamento IUC nella parte relativa al tributo TARI nella nuova versione

ART.25 Accertamento e Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (Mod. F24) nonché tramite bollettino di conto corrente ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale. L'avviso contiene, altresì, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza allo sportello per il calcolo del tributo dovuto. L'avviso di pagamento deve contenere inoltre tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 riscosso secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.


4. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente prima dell'inizio della riscossione coattiva può richiedere lo spostamento del termine di pagamento delle rate o una maggiore rateizzazione. Le condizioni che determinano la possibilità di richiedere la possibilità di richiedere le dilazioni sono quelle di carattere generale applicabili alla riscossione. La rimodulazione del pagamento può essere effettuato in rate di importo non inferiore ad € 50,00.

6) Di dare atto che il Regolamento, così come modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2017 e che le tariffe del tributo Tari formano annualmente oggetto di specifica deliberazione;

- 7) Di dare atto che restano confermati gli articoli del vigente regolamento sopracitato non modificati dalla presente deliberazione;
- 8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 9) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito istituzionale internet del Comune;
 - ♦ sull'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 10) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000;

L'assessore con delega al bilancio

Dott.ssa Jolanda Maile



COMUNE DI CURTI

PROVINCIA DI CASERTA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 23/03/2017	OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC. Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale. Modifiche ed integrazioni"
------------------------	--

L'anno Duemiladiciasette, il giorno Ventitre del mese di Marzo, il Revisore dei Conti esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Imposta Unica Comunale IUC. Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale. Modifiche ed integrazioni"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale IUC. Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale. Modifiche ed integrazioni"

Viste le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nella parte relativa al tributo Tari;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale l'organo di revisione esprime un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provvedimento, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

- il d.Lgs. n. 165 del 2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
Dott. Giacomo Trivellone





COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

OGGETTO: "Imposta Unica Comunale - IUC. Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale. Modifiche ed Integrazioni."

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

li 23 MAR, 2017



Il Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Migliore

UFFICIO RAGIONERIA

Parere regolarità contabile: FAVOREVOLE

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa di

€. _____ come segue:

Capitolo _____

Impegno n° _____ del _____

li 23 MAR, 2017




Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Migliore

ORIGINALE


IL PRESIDENTE

Dott. Michele Papale



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Migliore



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art.124, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

CURTILI 12 APR, 2017



IL MESSO COMUNALE

Ristaldi Paolo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2017

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.Leg.vo 267/2000)

in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Leg.vo 267/2000).

CURTILI 12 APR, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Migliore

